

seguito della frequenza dei corsi di formazione di cui all'art. 10, comma 2, lett. h), della Legge 27/3/1992, n. 257;

- *– rispettano le previsioni del titolo IX, capo III (Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto) del D.Lgs. n. 81/2008.*

In particolare, il datore di lavoro delle imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81, deve predisporre uno specifico Piano di lavoro, che deve essere inviato alla ULSS territorialmente competente per la sede in cui verrà eseguita la bonifica, almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori.

Le procedure operative e le misure di sicurezza da adottare durante gli interventi di rimozione amianto dovranno rispettare quanto indicato nel D.M. 6/9/1994 e nel Titolo IX, capo III del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008.

È necessario che l'impresa che effettua l'intervento di rimozione documenti all'impresa che effettua la demolizione la corretta esecuzione dell'intervento.

Le rimozioni di amianto che rientrano tra quelle definite ESEDI (Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità - art. 249, comma 2 D.Lgs. n. 81/2008) possono essere eseguite anche da privati cittadini che provvedono in proprio alla rimozione di amianto in matrice cementizia o resinoida da manufatti di loro proprietà, purché adottino le opportune cautele stabilite dall'art. 252 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie e alla formazione ricevuta adeguata all'attività svolta (art. 37 del D.Lgs. n. 81/08) e consegnino i rifiuti di amianto opportunamente confezionati per lo smaltimento a ditte specializzate iscritte all'Albo dei Gestori Ambientali. Per tali attività si deve in ogni caso fare riferimento alla disciplina eventualmente emanata dalla Regione competente per territorio”.

Con riguardo, alla presenza di vasche e serbatoi interrati, la citata Linea Guida SNPA del novembre 2016 suggerisce che “prima dell'avvio del cantiere, è opportuno investigare sull'eventuale presenza di serbatoi interrati, che potrebbero contenere o potrebbero aver contenuto sostanze potenzialmente pericolose, anche al fine di evitare rischi per i lavoratori. Le vasche e/o i serbatoi, oltre a poter contenere residui di sostanze che potrebbero costituire un rifiuto pericoloso, potrebbero aver dato luogo a contaminazioni del terreno. Va detto che non esiste una regolamentazione specifica a livello nazionale che disciplina la rimozione di serbatoi interrati, se non facendo riferimento alle norme generali che regolano la bonifica dei siti contaminati (D.Lgs. n. 152/06 Parte IV Tit. V).

Per tale attività si può fare riferimento a procedure previste da norme regionali o regolamenti provinciali o comunali (Regolamenti comunali di igiene)”.

Qualora fossero presenti pavimentazioni in asfalto da demolire, la citata Linea Guida SNPA del novembre 2016 ravvisa l’opportunità “che le stesse vengano rimosse in maniera selettiva e stoccate a parte rispetto agli altri rifiuti provenienti dalla demolizione. Il produttore dovrà effettuare una caratterizzazione del rifiuto atta a escludere, oltre alla presenza di catrame di carbone, anche quella di altre sostanze pericolose e di altre tipologie di rifiuti derivanti dalla scarificazione del manto stradale e potenzialmente in grado di comportare rischi per l’ambiente. In particolare, in relazione alla vetustà della pavimentazione in asfalto, nel caso sia ipotizzabile la presenza di catrame di carbone, è necessario effettuare una verifica di alcuni parametri, ad esempio idrocarburi policiclici aromatici (IPA), idrocarburi pesanti e leggeri al fine di stabilire l’eventuale pericolosità del rifiuto.

In ordine alla presenza di guaine bituminose e altri materiali di rivestimento e isolanti (es. lana di vetro e lana di roccia) potenzialmente pericolosi, ai fini della demolizione selettiva, la citata Linea Guida SNPA del novembre 2016 ne indica la rimozione preventiva “alla demolizione della struttura per evitare di contaminare il rifiuto inerte della demolizione con rifiuti non idonei.

Sulle apparecchiature contenenti/contaminati da PCB (trasformatori, condensatori, interruttori, altri impianti componenti che prevedevano l’impiego di liquido idraulico e diatermico) eventualmente presenti in edifici produttivi da demolire, in caso di contaminazione sia l’olio dielettrico che l’apparecchiatura sono da considerarsi pericolosi [...] in base all’analisi dovrà essere adottata la modalità di smaltimento più idonea, così come stabilito dalle specifiche normative”.

In alcuni casi all’interno dell’edificio da demolire sono presenti rifiuti in stato di abbandono. Questi, “prima di procedere alla demolizione, devono essere rimossi e avviati al recupero/smaltimento in conformità con la disciplina.

Particolare attenzione dovrà essere posta al fine di garantire condizioni operative di sicurezza nel caso di rifiuti aventi caratteristiche di pericolo (es. oli minerali, batterie, frigoriferi, televisori, fusti o contenitori chiusi o sigillati, bombole, ecc) [...]”.

Per massimizzare la portata della demolizione selettiva degli edifici, occorre chiarire inoltre, e in modo definitivo, che il cantiere è un processo di produzione perché, in tal modo, quanto esita, ove gestito nel rispetto delle previsioni dell’articolo 184-bis Dlgs 152/2006, può essere considerato un sottoprodotto e non un rifiuto.

Diversamente, per giurisprudenza costante la quale non ravvisa nel cantiere un processo di produzione, il che fa venire meno in radice qualsivoglia possibilità che quanto deriva da un processo di demolizione edilizia possa essere un sottoprodotto anziché un rifiuto e la gerarchia di gestione dei rifiuti (articolo 179, Dlgs 152/2006) che ascrive alla prevenzione della loro formazione il ruolo principale di quanto debba essere fatto, per quanto riguarda i rifiuti in argomento, non potrà mai essere applicato.

2.11 Suggerimenti normativi

A) Scenario relativo alle possibili modifiche per massimizzare il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione

Situazione attuale	Modifica suggerita	Motivazione
<p><u>art. 3, comma 29, Legge 28 dicembre 1995, n. 549</u> <u>(Legge finanziaria per il 1996)</u></p> <p><i>L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore a euro 0.01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del <u>Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003</u></i></p>	<p><u>art. 3, comma 29, Legge 28 dicembre 1995, n. 549</u> <u>(Legge finanziaria per il 1996)</u></p> <p><i>L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,008 e non superiore a euro 0.01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 5, <u>Dm 27 settembre 2010, pubblicato nella</u></i></p>	<p>Le politiche di valorizzazione dei rifiuti inerti e la loro trasformazione in risorsa ancora prima che diventino rifiuti, devono essere assistite da un sistema che non favorisca l'accesso alla discarica. Un metodo risiede nel rendere l'accesso alla discarica "non conveniente" sotto il profilo economico. Si propone di alzare la soglia minima dal vigente euro 1,00 a tonnellata a euro 8,00 e lasciando inalterata la soglia massima (10,00 euro).</p> <p>Con l'occasione si propone un aggiornamento degli</p>

Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 2010 estremi legislativi di riferimento poiché il Dm 13 marzo 2003 è stato abrogato da tempo e sostituito dal Dm 27 settembre 2010. L'abrogato articolo 2 trova corrispondenza nel nuovo articolo 5.

Situazione attuale	Modifica suggerita	Motivazione
Per la gestione dei rifiuti (e delle bonifiche) manca la definizione di “cantiere”.	“ <i>Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sottoprodotto di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, per</i>	Poiché non è possibile disciplinare qualcosa in difetto della sua perimetrazione lessicale, occorre fornire la definizione di “ cantiere ”; a tal fine si suggerisce di richiamare quella presente nell'art. 89, comma 1, lett. a) Dlgs 81/2008 sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e il suo allegato X che indica i lavori che si svolgono nel “cantiere” ⁽⁸⁾ .
Occorre chiarire inoltre, e in modo definitivo, che il cantiere è un processo di produzione . In tal modo si offre la	“ <i>cantiere</i> ” si intende il <i>processo di produzione dove si effettuano i lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X al</i>	Occorre altresì fare in modo che, nella logica dell'economia circolare e della

(1) Art. 89, comma 1, lett. a) Dlgs 81/2008 “Cantiere temporaneo o mobile di seguito denominato “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X”

Allegato X:

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

possibilità che gli *decreto legislativo n. 81 del 2008*”.

unicamente

destinati a

diventare rifiuti

ma entrino

nell'alveo dei

sottoprodotti,

ovviamente ove

siano rispettate le

condizioni

previste dalla

legislazione di

riferimento.

riduzione dei rifiuti alla fonte, la venuta ad esistenza del sottoprodotto sia considerata con favore, eliminando gli ostacoli formali che si frappongono.

La giurisprudenza sul punto non è costante.

Pertanto, per dare certezza alle imprese, uscire da imbarazzi interpretativi e favorire l'allineamento dei sistemi di gestione dei rifiuti ai principi dell'economia circolare, va **chiarito** che il cantiere è un **processo produttivo**.

In tal modo, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, Dlgs 152/2006, esitano sottoprodotti e non rifiuti.

B) Scenario relativo alle possibili modifiche per disciplinare il deposito preliminare alla raccolta presso i rivenditori dei beni al fine di minimizzare gli abbandoni (art. 185-bis, Dlgs 152/2006)

I Centri preliminari alla raccolta dove si effettua il deposito preliminare alla raccolta di cui all'articolo 185-bis, Dlgs 152/2006 comma 1, lett. c), Dlgs 152/2006 offrono un potente contributo ad evitare che i rifiuti da costruzione e demolizione siano oggetto di abbandono; per i motivi evidenziati, tuttavia, necessitano di una cornice normativa che rafforzi il grado di fiducia e accettazione da parte delle autorità locali e degli organi di controllo a tutela della serena conduzione delle singole attività.

Pertanto, poiché il deposito preliminare alla raccolta in oggetto non si configura come un'operazione di gestione dei rifiuti si rende opportuna una integrazione per l'applicazione a tale fattispecie dell'articolo 188 comma 4, lettera b) in materia di responsabilità della gestione dei rifiuti prevedendo che la responsabilità del produttore/detentore dei rifiuti è esclusa anche quando costui consegna i rifiuti a un centro preliminare alla raccolta. Si rendono altresì opportune previsioni che legittimino in specifico l'azione dei gestori dei CPR in relazione ai rifiuti da C&D da essi detenuti e trasportati

Per questi motivi, si suggeriscono le seguenti modifiche al Dlgs 152/2006:

- Articolo 185-bis, comma 1, dopo la lett. c) aggiungere la seguente lett. d): “Nei casi di cui alle precedenti lett. b) e c), il deposito temporaneo prima della raccolta deve rispettare le condizioni di cui ai successivi commi 2 e 3”
- Articolo 185-bis, al comma 2, dopo la lett. d) inserire le seguenti:
 - d-bis: i rifiuti sono raggruppati:
 - per categorie omogenee che corrispondono ai Codici dell’Elenco europeo dei rifiuti (EER) e non devono mai essere miscelati tra loro (quindi, vanno suddivisi e tenuti separati in ragione del Codice);
 - per ulteriori differenziazioni, all’interno di tali categorie omogenee, separando così particolari frazioni valorizzabili destinate a recuperi specifici (ad esempio, separando i rifiuti in pvc da altre frazioni plastiche) e nel rispetto delle relative norme tecniche.
- d-ter) Il Deposito Preliminare alla Raccolta deve essere organizzato per categorie omogenee di rifiuti non pericolosi e nel rispetto delle relative norme tecniche, ove esistenti, secondo le caratteristiche seguenti:
 1. adeguata viabilità interna;
 2. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
 3. idoneo sistema di raccolta delle acque di prima pioggia per le zone di raccolta rifiuti;
 4. area di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate;
 5. Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e segnaletica di sicurezza di cui al Dlgs 493/1996;
 6. dotazione di mezzi di estinzione del fuoco proporzionata alle quantità e qualità dei rifiuti da detenere;
 7. Tutte le operazioni di raggruppamento, movimentazione e manipolazione dei rifiuti devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
 8. Nel caso di rifiuti inerti da costruzione e demolizione i Comuni possono autorizzare il trattamento dei rifiuti anche su aree prive di copertura, purché questo non pregiudichi il trattamento stesso e siano adottate le più opportune prescrizioni di mitigazione degli impatti;
- Articolo 188, comma 4, Dlgs 152/2006 dopo le parole “ai fini del trattamento” aggiungere le parole “o ai fini del deposito preliminare alla raccolta di cui all’articolo 185-bis, comma 1, lett. b) e c)”
- Articolo 188, comma 4, lett. b), Dlgs 152/2006, aggiungere la lett. b-bis) “deposito temporaneo prima della raccolta di cui all’articolo 185-bis, comma 1, lett. b) e c)

- Articolo 193, comma 5-bis. “Il distributore che effettua il deposito preliminare alla raccolta di cui all’articolo 185-bis, comma 1, lett. b) e c) e che trasporta i rifiuti non pericolosi prodotti da terzi ivi raggruppati presso un impianto di smaltimento o di recupero deve tenere il registro cronologico di carico e scarico di cui all’articolo 190 come trasportatore e, in tale qualità, adempiere all’obbligo di presentazione della comunicazione annuale di cui all’articolo 189, comma 3”.
- Articolo 212, comma 19-ter: “Per consentire lo snellimento procedurale e incentivare il recupero dei rifiuti anche ai fini degli obiettivi di economia circolare, il distributore che effettua il deposito preliminare alla raccolta di cui all’articolo 185-bis, comma 1, lett. b) e c) e che trasporta i rifiuti non pericolosi prodotti da terzi ivi raggruppati presso un impianto di smaltimento o di recupero è tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del comma 8”.

2.12 Conclusioni

Fermo restando che, ai sensi della “Gerarchia dei Rifiuti” di cui alla vigente Direttiva UE, peraltro “rafforzata” dalle recenti modifiche relative all’Economia Circolare, l’obiettivo prioritario è la prevenzione della produzione di rifiuti, è assolutamente necessario incentivare la pratica di frantumazione, selezione e riutilizzo direttamente in cantiere, anche attraverso la promozione dell’acquisto e della condivisione di impianti mobili.

Per lo sviluppo ulteriore del settore del riciclo dei rifiuti sono rilevanti le condizioni di mercato e normative stabili per i materiali ottenuti dal riciclo dei rifiuti e per i prodotti preparati per il riutilizzo, che valorizzino adeguatamente i materiali e i prodotti da riciclo, scoraggiando il ricorso all’utilizzo delle materie prime vergini.

Ciò è necessario per programmare investimenti, per aumentare le capacità di riciclo, migliorare la qualità dei processi e dei prodotti, realizzare innovazioni per nuove attività e nuovi sbocchi e applicazioni, in direzione di una sempre maggiore circolarità nella gestione dei rifiuti.

Ma va soprattutto detto che dovrebbe diventare certamente più significativo l’utilizzo di aggregati riciclati, marcati CE e rispondenti a specifiche norme UNI differenziate per i diversi impieghi. In altre parole risulta fare un passo verso la qualità dei prodotti riciclati attraverso una estesa diffusione della demolizione selettiva, come peraltro prevede la recente normativa europea.

Un altro nodo importante da sciogliere è quello dei materiali prefabbricati per interni ed esterni (cartongesso, fibrocemento e simili), che attualmente non sono conferibili presso i centri di raccolta nemmeno in piccole quantità e nemmeno nel caso siano derivati da lavori domestici.

I rifiuti di questo tipo sono sempre classificati speciali e pertanto non di competenza del circuito di raccolta dei rifiuti urbani, pertanto la loro gestione è esclusivamente affidabile ad aziende specializzate private, a cui però non conviene economicamente attivarsi per pochi kg di scarti. Tale criticità causa, di fatto, un vuoto gestionale e conseguentemente favorisce i fenomeni di abbandono illecito.

3. Rifiuti Ingombranti

3.1 Premessa

3.1.1 Quadro normativo di riferimento

Un rifiuto ingombrante è così definito: “un rifiuto residuo di grandi dimensioni che non ha trovato collocazione in altre tipologie di raccolta differenziata; in altre parole è ingombrante il rifiuto che residua da tutte le raccolte differenziate, avente dimensioni unitarie tali da non poter essere conferito all’ordinario sistema di raccolta del secco residuo. Secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti i rifiuti ingombranti sono classificati con il codice 200307. Tali rifiuti, in base a quanto indicato dal decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Testo Unico dell’Ambiente) rientrano nella classificazione indicata all’articolo 183 rimanendo assoggettati all’interno della famiglia dei “rifiuti urbani”. Si tratta di oggetti dismessi che presentano sostanzialmente un eccessivo peso e volume e non possono essere depositati nei cassonetti stradali e non è previsto per essi il conferimento in nessuna delle tipologie di raccolta differenziata disponibili presso il domicilio. A titolo esemplificativo possiamo individuare i rifiuti ingombranti in: mobilia di vario tipo (divani, poltrone, sedie, tavoli, reti e strutture dei letti, materassi). Nonostante le dimensioni possano in astratto far ricomprendere alcuni oggetti nella categoria dei rifiuti ingombranti, non vanno ricondotti a questa i RAEE quali ad esempio frigoriferi, lavatrici o analoghi apparecchi di grande volume che restano assoggettati a specifica disciplina. La dismissione dei rifiuti ingombranti da parte del produttore, ai fini dello smaltimento o dell’eventuale recupero, non avviene tramite il normale servizio di raccolta stradale o di RD porta a porta ma mediante canali dedicati di logistica che vedono la presenza e la funzione indispensabile dei centri di raccolta o, nel caso di oggetti dismessi non rientranti nella disciplina dei rifiuti, dei centri di riuso. In subordine, nel quadro di una gestione regolare ed organizzata dal servizio di igiene urbana, questi rifiuti possono essere ritirati anche attraverso un servizio di raccolta a domicilio. Oltre alla dismissione dell’oggetto giunto a fine utilizzazione esiste un’ulteriore soluzione percorribile nel caso in cui l’oggetto stesso versi ancora in buone condizioni e possa essere impiegato nuovamente previa Preparazione per il Riutilizzo oppure senza ulteriore trattamento nel caso dei “centri di riuso” (dei quali si farà cenno più avanti). La disciplina che regola la materia si fonda sui

contenuti del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale o TUA) come modificato dal decreto legislativo 205 del 2010 e dal successivo decreto legislativo n. 116 del 2020 ovvero la norma di recepimento del Pacchetto Economia Circolare. Con l'introduzione di quest'ultimo decreto si è dato luogo alla modifica dell'articolo 183 del TUA pervenendo ad una nuova definizione di "rifiuto urbano". Pertanto ad oggi vengono definiti "rifiuti urbani":

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies.

Tale nuova impostazione ha costituito un cambio di paradigma laddove viene stabilita ex lege e non più sulla base dei regolamenti comunali l'assimilazione alla famiglia dei rifiuti urbani di determinate categorie di rifiuti. Nei fatti sono stati altresì determinati i concetti di "utenza domestica" ed "utenza non domestica" indicando con la prima ogni luogo di civile abitazione e relative pertinenze e con la seconda le restanti aree ovvero gli spazi destinati alla produzione e/o vendita di beni o servizi e a tutti quei locali non adibiti a civile abitazione. E' proprio l'allegato L-quinquies al TUA ad indicare un elenco di attività che pur non essendo qualificate come utenze domestiche producono comunque rifiuti da catalogarsi comunque "rifiuti urbani" secondo i principi stabiliti al predetto punto 2 ovvero: musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi e teatri, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi, stabilimenti balneari, esposizioni, autosaloni, alberghi con ristorante, alberghi senza ristorante, case di cura e riposo, ospedali, uffici, agenzie e studi professionali, banche ed istituti di credito, negozi di abbigliamento, negozi di calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, negozi di altri beni durevoli, edicole, farmacie, tabaccai, attività plurilicenze, negozi particolari quali filatelia, negozi di tende e tessuti, negozi di tappeti, negozi di cappelli e ombrelli, negozi di antiquariato, banchi di mercato, attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere e barbiere, estetiste, attività artigianali tipo botteghe di falegname e di idraulico, attività artigianali tipo botteghe di fabbro ed elettricista, carrozzerie, autofficine, elettrauto, attività artigianali di produzione di beni specifici, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, hamburgerie, bar, caffè, pasticcerie, supermercati, negozi di pane e pasta, macellerie, negozi di salumi e formaggi, negozi di generi alimentari, plurilicenze alimentari e/o miste, negozi di ortofrutta, pescherie, negozi di fiori e piante, pizzerie al taglio, ipermercati di generi misti, banchi di mercato di generi alimentari, discoteche, night club. In termini pratici ne consegue che un rifiuto ingombrante (ricompreso per natura e composizione nell'allegato L-quater) proveniente dalle citate attività non domestiche possa essere gestito tramite la normale raccolta urbana e avviato alla filiera logistica correlata. In ultimo è necessario rammentare il decreto legislativo n. 121 del 2020 che modifica la disciplina del precedente decreto legislativo n. 36 del 2003 relativo alle discariche. Con riferimento a quest'ultimo articolato, così come modificato dalla predetta novella del 2020, viene stabilito che a partire dal 2030 sarà vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero con particolare

riferimento ai rifiuti urbani. Inoltre si determina che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica dovrà essere ridotta al 10 per cento, o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti. Ovviamente l'inserimento di questi stringenti parametri all'interno della disciplina di settore impone uno sforzo significativo ai fini della creazione di filiere idonee a supportare una gestione sostenibile dei rifiuti ingombranti quali segmento della più ampia famiglia dei rifiuti urbani. Avendo accennato il ruolo dei centri di raccolta quali snodi essenziali per una corretta gestione dei rifiuti ingombranti dobbiamo necessariamente far menzione del decreto ministeriale dell'8 aprile 2008 (come modificato dal DM 13 maggio 2009 e dal Dlgs n. 116/2020) attraverso il quale vengono indicate le linee esecutive per la gestione, appunto, dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

3.1.2 Funzionamento del sistema di raccolta e recupero

Si è stabilito che un rifiuto ingombrante è un rifiuto urbano che essendo connotato dalle grandi dimensioni non trova collocazione all'interno del sistema tradizionale di raccolta differenziata posto in essere nell'ambito dell'ordinario meccanismo di raccolta. In linea di massima esso proviene da utenze domestiche ossia da civili abitazioni e da loro pertinenze o da utenze non domestiche ma assimilate ex lege alle prime. Come si è visto nel paragrafo precedente, con l'introduzione del decreto legislativo n. 116/2020 si è dato luogo alla modifica dell'articolo 183 del TUA pervenendo ad una nuova definizione di "rifiuti urbani" nella cui categoria sono ricompresi gli ingombranti. Sotto il profilo merceologico tali rifiuti risultano solitamente composti da legno, metallo, plastica sia in parti omogenee sia in composizione multipla. Difatti possiamo annoverare in questa categoria oggetti quali mobili, materassi, tavoli in legno o metallo o plastica, sedie, poltrone, reti, letti, giocattoli voluminosi, grandi valige o contenitori. Le società incaricate dell'igiene urbana e della gestione dei rifiuti urbani articolano la consueta raccolta degli ingombranti lungo due direttrici: 1) raccolta domiciliare o PaP (porta a porta). Di regola questa avviene mediante prelievo al piano stradale e previo appuntamento; 2) conferimento presso i centri di raccolta-isola ecologica-ricicleria con consegna a cura dell'utente.

In alcune realtà, quale ad esempio quella della Capitale, sono presenti sistemi di raccolta stradale dedicata e posta in essere in determinate giornate ove nelle giornate domenicali e nei diversi municipi indicati a rotazione periodica vengono predisposte Postazioni mobili straordinarie con il fine di incentivare la raccolta differenziata gratuita anche dei rifiuti ingombranti). A queste tipologie di raccolta, cucite intorno alle peculiarità dei diversi territori, si aggiunge la raccolta straordinaria effettuata in occasione della rimozione di cumuli di rifiuti, anche ingombranti, determinati dalla pratica illecita degli abbandoni. Quest'ultima modalità segue ovviamente dinamiche differenti legate alla contingenza, sia sotto il profilo operativo sia sotto quello economico determinando extra costi per le amministrazioni locali con riverbero sulla Ta.Ri. Per quanto attiene la mission corrente in capo alle amministrazioni comunali ed enti di governo degli ATO, per le parti di rispettiva competenza, appare evidente che la gratuità dei servizi di prelievo domiciliare e di accettazione presso i centri di raccolta concorre alla riduzione del fenomeno degli abbandoni atteso che tale pratica si contrappone in maniera

fortemente concorrenziale e allo stesso tempo legale all'operato dei c.d. svuotacantine o di altri operatori informali. Sulla base della disciplina normativa di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2008, i rifiuti ingombranti pervenuti presso i centri di raccolta (prelevati anche a domicilio) vengono depositati e collocati in aree distinte del centro, suddivisi per flussi omogenei attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche. Qui, salvo eventuali riduzioni volumetriche effettuate per ottimizzare il trasporto, non sono consentite lavorazioni e non sono consentite operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti. Al tal riguardo è interessante segnalare l'esistenza di progetti finalizzati proprio ad una migliore gestione degli oggetti e dei rifiuti ingombranti in un'ottica di efficientamento e migliore sostenibilità. Ad esempio il progetto "Efficacy", coordinato da AMIU, riguarda l'ottimizzazione del processo di raccolta dei rifiuti ingombranti nell'area metropolitana di Genova. Il progetto individua le priorità strategiche e gli obiettivi per favorire la crescita sostenibile e la transizione ecologica ed ha l'obiettivo di facilitare la raccolta porta a porta dei rifiuti ingombranti grazie ad un software che ne permetta la catalogazione automatica, favorendone il recupero attraverso applicazioni per dispositivi mobili per il tracciamento dei rifiuti e per il riconoscimento e analisi di immagini in tempo reale. Le immagini acquisite tramite un'applicazione vengono processate per identificare il materiale di cui è composto l'ingombrante, la sua dimensione ed il suo peso. In tal modo gli utenti possono così verificare se l'oggetto in questione può essere o meno di interesse per privati e associazioni. Il sistema risultante permette quindi di limitare l'inquinamento attraverso l'ottimizzazione della logistica e dei tempi di trasporto. Una volta giunti ed idoneamente ammassati presso i centri di raccolta, i rifiuti ingombranti vengono recuperati dai soggetti autorizzati che commercialmente hanno sottoscritto appositi contratti con i gestori del servizio di igiene urbana responsabili del centro stesso. Tali rifiuti vengono quindi lavorati al fine di ottenere il recupero di materia necessaria per la realizzazione di nuovi manufatti. Si assuma ad esempio ed in tal senso, quanto dichiarato nel corso dell'audizione del 13 ottobre 2021 allorché il presidente del Gruppo SAVIOLA Holding s.r.l. ha dichiarato che le imprese facenti capo al citato raggruppamento ritirano, anche presso i centri di raccolta, e successivamente trattano i rifiuti legnosi di diversa natura al fine di realizzare nuovi prodotti ed in particolare pannelli truciolari utili alla realizzazione di nuova mobilia. Analogamente accade per il settore, parimenti impegnativo, legato al recupero dei materassi. Si tratta, anche in questo caso, di oggetti che una volta dismessi vengono annoverati nella categoria dei rifiuti ingombranti. Ogni anno in Italia vengono gettati circa cinque milioni di materassi, il più delle volte smaltiti in discarica. Alcuni di questi vengono raccolti successivamente al loro abbandono in aree pubbliche o aperte al pubblico. Tecnicamente i singoli elementi che compongono il materasso sono facilmente recuperabili: il tessuto, il poliuretano espanso, il lattice, il metallo che compone le molle. Per questo motivo sono nati ultimamente consorzi di settore quali Co.Re.Ma. - Consorzio Recupero Materassi ed Ecoremat. Quest'ultimo, collegato a Federdistribuzione, è un consorzio nazionale dedicato, alla gestione dei materassi e imbottiti dismessi, dai quali è possibile recuperare fino al 90% del proprio peso. Un'ultima via è quella del riuso o riutilizzo. Laddove un bene, di cui un detentore si vuole disfare, presenti ancora le caratteristiche per poter assolvere alla funzione per la quale fu realizzato, esso può essere immediatamente destinato a riutilizzo senza


che giuridicamente venga qualificato come rifiuto. Pertanto, anche sulla scorta dei principi di sostenibilità e circolarità, questi beni possono andare ad alimentare il mercato dell'usato sottraendo così materiale che potenzialmente potrebbe trovare collocazione in discarica o magari essere abbandonato lungo qualche strada periferica. In questo spazio legato alla nascita dei centri di riuso possono configurarsi ampi scenari di mercato e di opportunità d'impiego legale e sostenibile sia per gli operatori dell'usato e sia per quei soggetti già impegnati nelle raccolte informali. Un altro progetto del quale è importante tener conto è PRISCA - Pilot Project for scale reuse starting from bulky waste stream⁹, attività dimostrativa realizzata tra il 2012 e il 2015 nel quadro del programma europeo Life+ avente come soggetto capofila la Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna. Il progetto PRISCA ha illustrato i benefici economici, logistici e di controllo dati dall'intercettazione di tutti i rifiuti riutilizzabili presso i centri di raccolta di rifiuti urbani e dalla loro destinazione a un impianto di Preparazione per il Riutilizzo regolarmente autorizzato al trattamento dei rifiuti; in tale ottica, l'intercettazione dei beni riutilizzabili presso la logistica dei centri di raccolta non avviene in maniera parallela, raddoppiando costi e procedure, ma in maniera integrata. Nel progetto PRISCA il concetto tradizionale di Centro di Riuso viene riassorbito nel sistema della Preparazione per il Riutilizzo mentre il flusso del Riutilizzo, ricadente nella definizione di prevenzione, afferisce esclusivamente alle logistiche proprie delle donazioni a fini benefici nonché delle logistiche e dei sistemi propri del settore dell'usato.

3.1.3 I dati nazionali 2018-2021

I dati rilevati da ISPRA relativamente alla produzione dei rifiuti urbani a livello nazionale segnano una tendenza sostanzialmente stazionaria nel periodo 2015-2019. Un diverso discorso deve essere mosso, invece, per l'anno 2020 ove a causa degli effetti della dichiarata emergenza sanitaria si è registrata una lieve contrazione dei quantitativi di RU prodotti.


9

[http://www.progettoprisca.eu/en/;](http://www.progettoprisca.eu/en/)
www.urbanwins.eu/prisca-pilot-project-for-scale-reuse-starting-from-bulky-waste-stream/




(Tab. 1)

Su base nazionale si può agevolmente notare l'incremento della produzione di rifiuti ingombranti nel periodo analizzato (2015-2020). Parallelamente si registra un incremento della RD di tali rifiuti ed una diminuzione del materiale inviato a smaltimento. *Tale aspetto costituisce un indicatore positivo e sintomatico, su base nazionale, di un miglioramento dei sistemi di gestione a vantaggio dell'ambiente e nel novero dell'avvio di un modello di economia circolare.*



(Tab. 2)

In un quadro di analisi su macro area intesa come nord, centro e sud Italia, per l'analogo periodo 2015-2020, emerge lo spaccato meglio esplicitato nella seguente tabella dalla quale si evince una marcata differenza tra i volumi di specifica RD condotti al nord contro la restante parte d'Italia.



(Tab. 3)

3.2 L'attività conoscitiva della Commissione

3.2.1 Elenco dei soggetti auditi

A partire dal mese di aprile del 2021 la Commissione ha intrapreso una serie di audizioni di soggetti istituzionali nonché di importanti operatori industriali ed imprenditoriali impegnati nella trattazione di materia proveniente dalla RD di rifiuti ingombranti e di rifiuti da imballaggio in legno. Per quanto attiene le FFPP specificatamente operanti sul tema della tutela ambientale sono stati ascoltati i rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri e precisamente del CUFAA (Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari) e del CCTA (Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente) ai quali è stato chiesto di tratteggiare il fenomeno dei flussi paralleli e dell'abbandono dei rifiuti nella sua complessità ed interezza.

29/04/2021

Audizione del comandante unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, Antonio Pietro Marzo, e del comandante dei Carabinieri tutela dell'ambiente, Maurizio Ferla

L'audizione rientrava nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione ha svolto sul fenomeno dei flussi paralleli illeciti e dell'abbandono dei rifiuti con particolare riferimento alle attività di contrasto dell'illegalità e a eventuali limiti normativi o pratici nonché alla loro efficacia. Dopo una breve introduzione da parte del Generale ANTONIO PIETRO MARZO, ha preso la parola il Generale Maurizio FERLA il quale ha tratteggiato un quadro generale delle attività illecite monitorate e contrastate dall'intera articolazione del comando da lui retto.

MAURIZIO FERLA, *Comandante dei Carabinieri tutela dell'ambiente*. È la seconda volta che sono audito in Commissione. Vi premetto che, purtroppo, per il ruolo che ho e per l'incarico che svolgo, non ho da darvi buone notizie. Evidentemente mi sono rimaste in mano solo «le cose brutte». Ho compreso anche il taglio che ha voluto dare il Presidente rispetto ai traffici illeciti e ai traffici paralleli di cui parleremo, però voglio anche premettere che questa situazione che avviene in varie metropoli di svuota cantine o di gente che va, prende, rivende o abbandona e quant'altro, è un gravissimo problema non solo sotto il profilo della tutela ambientale, ma anche dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tuttavia, il caso vuole – almeno per quello che ne sappiamo – che queste cose avvengono in quelle città dove il ciclo dei rifiuti e dei solidi urbani, della capacità di raccogliere gli ingombranti e di ricevere i RAEE è obiettivamente messa male. La premessa che devo fare prima di andare nel dettaglio della mia relazione è doverosa per ricordare a me stesso che in questo teatro operativo che è sotto l'occhio del Comando per la tutela ambientale e la transizione ecologica operano diversi soggetti, che vanno da quello che potremmo definire il delinquente comune e che attraversano tutto l'arco per passare alla criminalità organizzata di stampo mafioso e a gruppi imprenditoriali strutturati fortemente appoggiati sotto ogni profilo da importanti consulenti tecnici e di natura

giuridica. Lo scopo è variegato: chi raccoglie e chi svuota cantine cerca di trarre mezzi di sussistenza, altri cercano di conseguire maggiori guadagni evitando gli oneri di un ciclo legale e lecito dei rifiuti; molti altri cercano di mantenere concorrenziale il loro prodotto sul mercato, perché se si è sul mercato internazionale e si deve far riflettere il costo dello smaltimento lecito sui prodotti, è chiaro che si è perdenti di fronte a un prodotto che proviene da uno Stato che non ha neppure una legislazione ambientale. Su questo non ci sono dubbi. Inoltre, credo che sia importante anche un intervento da parte dello Stato per sostenere il *made in Italy* e non solo. Questa situazione nazionale ci risulta aggravata e difficoltosa, poiché — almeno nel mio contesto, nel contesto del Comando di cui ho la responsabilità in questo momento — noi registriamo gravi carenze del quadro normativo, perché non c'è potere deterrente. Si parla di sanzioni amministrative, di reati contravvenzionali, perché la gran parte della tutela ambientale è affidata al TUA (Testo unico ambientale) e poi si arriva al Titolo VI *bis*, ma arriviamo un po' tardi a ipotizzare un certo tipo di delitti. È vero che la statistica dice che stiamo aumentando sempre di più nell'applicazione dal 452-*bis* in poi, però non è immediato, quando, invece, dovrebbe essere immediato. Vi sono lacune nel sistema del rilascio delle autorizzazioni e del funzionamento dei consorzi. Sto ripetendo queste cose che penso che siano note a tutti in questo contesto. Le strutture di controllo regionali che dovrebbero essere quelli che per materia hanno la primazia sono carenti, al di là di qualche ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale), ma non c'è nessuno che controlla se si è in possesso di un'autorizzazione per immettere fumi o un'autorizzazione per immettere reflui. Poi arriverà il NOE, arriveranno i colleghi forestali e qualche corpo di polizia municipale, però intanto si va avanti con un 318 e le prescrizioni asseverate e si continua tranquillamente a fare quello che si vuole...

Nel corso dell'audizione sono state evidenziati quelli che, a parere del Generale FERLA, rappresentano dei limiti normativi rispetto ad una più fittante capacità d'intervento degli organi di polizia in tema di contrasto alle attività illecite di minore spessore. Un particolare cenno è stato rivolto alle spedizioni transfrontaliere le quali hanno registrato una modificazione nelle direttrici a seguito della chiusura del mercato ricettivo in Cina e nel sud-est asiatico. In tema di abbandoni è stata sinteticamente illustrata l'attività svolta nella c.d. "terra dei fuochi" grazie ad una penetrante attività informativa e di analisi ponendo in risalto quelle che, a mente dell'oratore, sono le lacune normative in campo repressivo.

...Un'altra azione particolare che facciamo per i traffici paralleli è quella di controllare le spedizioni transfrontaliere. I nostri dati non sono esaustivi di tutte le spedizioni transfrontaliere, ma danno uno spaccato importante. Perché stiamo puntando in questa direzione? Perché in realtà, al di là di qualche incendio liberatorio, la stagione degli incendi di impianti o di accumuli notevoli dentro i capannoni sta un po' passando. Abbiamo avuto di recente qualche incendio in alcuni impianti, ma sicuramente si tratta di situazioni liberatorie. Abbiamo un blocco completo dalla Cina e dal Sud-est asiatico, dove non possiamo portare gomme e plastiche. Infatti, abbiamo una direttiva europea che dal primo gennaio di quest'anno diminuisce ancora l'elenco dei rifiuti che si possono esportare. Tuttavia, questi rifiuti devono andare da qualche parte e prendono rotte illecite in particolare modo a livello europeo verso la Bulgaria, con cui finalmente stiamo affinando strumenti di cooperazione internazionale di polizia con squadre investigative comuni, verso il